



**Città di Seregno**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**ORDINANZA N. 349**  
**Seregno, 02/12/2021**

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio

**IL SINDACO**

**Viste** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto - Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**Considerato che**, allo stato attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e provinciale con conseguente incremento dei contagi;

**Atteso che**, in occasione delle prossime festività natalizie, nelle strade del centro storico e nelle aree mercatali di questo Comune, si registrerà, ragionevolmente, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento interpersonale;

**Ritenuto che**, per quanto finora illustrato e, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Seregno, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**Considerato che** nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare, durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il necessario distanziamento interpersonale;

**Considerato altresì che** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

### **ORDINA**

Dalle ore 00.00 del giorno sabato 04 dicembre 2021 alle ore 24.00 del giorno giovedì 6 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 24.00, nelle strade del centro storico identificate nel perimetro qualificato come Zona a Traffico Limitato del Comune di Seregno e in aree mercatali:

È fatto Obbligo a chiunque di indossare, anche nei luoghi all'aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione:

- a) dei bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione.

### **ORDINA ALTRESÍ**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

### **INFORMA CHE**

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito dalla Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

### **AVVERTE CHE**

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Seregno: [www.comune.seregno.mb.it](http://www.comune.seregno.mb.it)

**Seregno, 02/12/2021**

**IL SINDACO**  
*Dott. Alberto Rossi*